



Istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi (ANASTE)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/02/2009	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Destinatari

FONTE

A decorrere dal 01/02/2009 possono aderire tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 10/11/2008. Art. 68 - Trattamento di fine rapporto

[...] Il calcolo dell'indennità va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all'art. 58, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del c.c. modificato con legge 31/3/1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31/1/1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE REALTÀ DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO (ANASTE)

Indice:

27/12/2022 CCNL Accordo di rinnovo

03/07/2017 CCNL Verbale di accordo

12/04/2017 CCNL Verbale di accordo

10/03/2009 CCNL Verbale di accordo

25/05/2004 CCNL Testo definitivo

29/07/1999 CCNL Testo definitivo

27/12/2022

Verbale di stipula

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di dicembre, in Roma tra ANASTE; Confsal; CSE Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione CSE); CSE Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa); CONFELP - Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati

Art. 103 Previdenza complementare

1. Le Parti potranno valutare specifiche forme di previdenza complementare, cd individuare un Fondo di riferimento; a tal proposito, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del CCNL.

12/04/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/4/2017, tra l'ANASTE - Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età (di seguito, "ANASTE"), e la CIU - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, lo SNALV CONFESAL - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori, la CONFESAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, la CONFELP - Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati, (le parti sopra elencate, di seguito definite, congiuntamente, come le "Parti"), si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. Il presente CCNL decorre dall'1/1/2017 e scadrà il 31/12/2019

TITOLO XIX - Previdenza complementare ed assistenza integrativa

Art. 103 Previdenza complementare

1. Le parti si impegnano ad individuare specifiche forme di previdenza complementare ed individuare un Fondo di riferimento, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.

12/04/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/4/2017, tra l'ANASTE - Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età (di seguito, "ANASTE"), e

la CIU - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, lo SNALV CONFESAL - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori, la CONFESAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, la CONFELP - Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati, (le parti sopra elencate, di seguito definite, congiuntamente, come le "Parti"), si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE per il personale dipendente dalle realtà del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
Il presente CCNL decorre dall'1/1/2017 e scadrà il 31/12/2019

TITOLO XIX - Previdenza complementare ed assistenza integrativa

Art. 103 Previdenza complementare

1. Le parti si impegnano ad individuare specifiche forme di previdenza complementare ed individuare un Fondo di riferimento, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.

10/03/2009

Previdenza complementare

- In considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/4/1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;
 - preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla legge 8/8/1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare.
- Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori con contratto ANASTE l'istituzione di un Fondo di Previdenza Contrattuale attraverso l'adesione al fondo "Fon.Te". Le quote di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:
- dall'1/2/2009 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
 - dall'1/2/2009 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;
 - la quota di iscrizione pari a 15,49 euro sarà così ripartita:
 - 11,88 a carico del datore di lavoro;
 - 3,61 a carico del lavoratore;
 - la quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore.
- Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL ANASTE del 25/5/2004.

Dichiarazione presentata al Fondo per la previdenza complementare "FON.TE."

Il Consiglio di Amministrazione FON.TE.

- Considerato che il 10/11/2008, tra l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età - ANASTE, la FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e UIL-FPL, è stato siglato un accordo in sede di rinnovo del CCNL;
- Tenuto conto che il predetto accordo prevede di estendere anche ai lavoratori con contratto ANASTE il fondo di previdenza complementare;
- Tenuto conto della richiesta avanzata dalle Parti firmatarie del contratto al Consiglio di Amministrazione FON.TE. di ammissione al Fondo;
- Visto il disposto dell'art. 5, comma 6) dello Statuto di FON.TE. che prevede, con accordo tra tutte le fonti istitutive, la possibilità di associare al Fondo anche i lavoratori appartenenti a settori i cui contratti siano stipulati da una parte delle medesime fonti istitutive;
- Presa visione dell'accordo tra l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età - ANASTE, la FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e UIL-FPL e verificata la congruità dello stesso con le disposizioni statuarie predette;

Delibera

L'adesione a FON.TE. dei dipendenti ai quali si applica il CCNL ANASTE.

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/11/2008 tra l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE), la Funzione Pubblica (FP-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), l'Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (FPL-UIL); si è stipulato la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

ANASTE, per il personale dipendente delle realtà del settore socio -sanitario-assistenziale-educativo.
Il presente accordo decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

Previdenza complementare

- In considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/4/1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari ;
- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni , introdotte dalla legge 8/8/1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare .

Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori con contratto ANASTE l'istituzione di un Fondo di Previdenza Contrattuale attraverso l'adesione al fondo "Fon.Te". Le quote di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:

- dall'1/2/2009 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dall'1/2/2009 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- la quota di iscrizione pari a 15,49 euro sarà così ripartita:

- 11,88 a carico del datore di lavoro;

- 3,61 a carico del lavoratore;

- la quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore .

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL ANASTE del 25/5/2004.

10/11/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/11/2008 tra l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE), la Funzione Pubblica (FP-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), l'Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (FPL-UIL); si è stipulato la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL ANASTE, per il personale dipendente delle realtà del settore socio -sanitario-assistenziale-educativo.
Il presente accordo decorre dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

Previdenza complementare

- In considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/4/1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari ;
- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni , introdotte dalla legge 8/8/1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare .

Le parti convengono di estendere anche ai lavoratori con contratto ANASTE l'istituzione di un Fondo di Previdenza Contrattuale attraverso l'adesione al fondo "Fon.Te". Le quote di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:

- dall'1/2/2009 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dall'1/2/2009 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- la quota di iscrizione pari a 15,49 euro sarà così ripartita:

- 11,88 a carico del datore di lavoro;

- 3,61 a carico del lavoratore;

- la quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore .

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL ANASTE del 25/5/2004.

25/05/2004

Nuovo articolo: previdenza complementare

Le parti convengono, in relazione alle normative legislative in materia di previdenza complementare, di

incontrarsi entro il 30/7/2005, al fine di individuare un fondo di previdenza complementare già autorizzato all'esercizio dalla COVIP, a cui potranno aderire i lavoratori a cui viene applicato il CCNL ANASTE .

29/07/1999

NORMA PROGRAMMATICA

Le parti, preso atto delle norme previste dal DL 21.4.93 n. 124 e successive integrazioni e/o modificazioni in materia di previdenza complementare s'impegnano ad assumere tutte le iniziative necessarie per la costituzione di un Fondo di previdenza complementare, in coerenza con i principi contenuti nelle disposizioni citate .

A tal fine convengono sulla necessità di compiere un'ampia disamina dei problemi relativi alla costituzione di detto Fondo, approfondendone tutti gli aspetti tecnico -normativi ed economici.

Le parti concordano quindi di costituire, entro 1 mese dalla firma del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico che potrà avvalersi dell'apporto di esperti competenti in materia .
